

# nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

## Editoriale del Segretario

### Non è un addio...

La mia esperienza come segretario dell'AFL volge alla fine; il 19 prossimo scade il mio secondo ed ultimo mandato.



Ho lavorato con entusiasmo "giovanile" per vedere un'associazione più propositiva e partecipativa, con un unico obiettivo: essere a servizio dell'Avvocatura leccese.

Questo mi ha indotto ad essere presente nel dibattito tra e con gli avvocati con spirito critico verso scelte prive di concretezza, affrontando, però, con schiena dritta, i nostri interlocutori, cercando, con i piedi per terra, soluzioni ai tanti problemi che viviamo quotidianamente, condividendo il travaglio di una legislazione che certo non ci premia ma con lo spirito costruttivo di chi tenta in ogni caso di trarne il meglio, con uno sguardo verso il futuro di una Avvocatura che non può fermarsi a difendere il suo ruolo nel giudizio, ma che deve cogliere le opportunità che il mercato e la recente legislazione offre, occupare quegli spazi stragiudiziali che solo una avvocatura competente e professionale può rendere produttivi. Tuttavia, il mio lavoro non termina qui perchè rimarrò impegnato nel direttivo dell'Associazione con il quale ho condiviso, tra assensi e dissensi, una esperienza ricca e piacevole. Questa esperienza mi induce a rivolgere un invito soprattutto ai giovani Colleghi ad avvicinarsi alla vita associativa con idee ed iniziative nuove, che a noi piace condividere.

*Il quasi ex segretario dell'AFL*

*angelo galante*

## VII CONGRESSO ANF BERGAMO 21/24 MAGGIO 2015

### Raccogliamo la sfida! *di Ornella Rotino*

APF Bergamo ha avuto l'onore di ospitare il VII Congresso di ANF ricordando, prima di tutto, quali sono i compiti della nostra professione.

L'Avvocatura infatti, è chiamata a rispondere alle nuove sfide che la

rapporto a livello locale che c'è tra la avvocatura e la giustizia che si evolve in tale contesto nel quale gli avvocati hanno dimostrato di saper RACCOGLIERE LA SFIDA.

Il Congresso si è articolato in tre sezioni:



giustizia, l'economia e la società pongono ai professionisti chiamati, oggi più che mai, a svolgere un ruolo di supplenza della funzione giurisdizionale.

I 250 colleghi che sono arrivati a Bergamo per il Congresso, sono stati accolti, oltre che dalla splendida Città, dallo stretto

internalizzazione della professione forense, organizzazione degli studi legali; organizzazione e razionalizzazione della giurisdizione.

Dopo un richiamo indispensabile alla storia dell'Associazione con la preziosa *(continua a pag. 4)*

#### SOMMARIO

*Editoriale del segretario* (A.Galante) pag.1

*Raccogliamo la sfida!* (O.Rotino) pag.1

*Innovazione : meglio spingerla che subirla* (E.Napolitano) pag.2

*La responsabilità civile dei magistrati* (S.Guidò) pag.2

*Rent to buy* (F.Perrone) pag.3

*Iniziativa A.F.L.* pag.5

*L'Angolo delle letture* (A. Totaro Fila) pag.7


**Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce**

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense  
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

## INNOVAZIONE: MEGLIO SPINGERLA CHE SUBIRLA

di Enzo Napolitano

E' noto che a partire dallo scorso 30/06/2014, col varo dell'obbligatorietà del deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, è partita nei Tribunali italiani la grande rivoluzione del Processo Civile Telematico (PCT) consistente nella progressiva informatizzazione della giustizia civile, le cui ulteriori tappe hanno interessato, fino ad oggi, l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti – esclusi quelli introduttivi – nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione (entrata in vigore a decorrere dal 31/12/2014) e di tutti gli atti – inclusi quelli introduttivi – nei procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare (entrata in vigore a decorrere dal 31/03/2015), ed interesseranno,



nell'immediato futuro (entrata in vigore prevista a decorrere dal 30/06/2015) l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti – esclusi quelli introduttivi – nei procedimenti civili dinanzi alle Corti d'Appello.

E' innegabile che le nuove tecnologie hanno comportato nelle dinamiche operative delle curie giudiziarie interessate una serie di problemi di varia consistenza, ai quali con encomiabile sforzo gli operatori tutti, avvocati, magistrati e personale di cancelleria, cercano quotidianamente di far fronte. Fra questi vi è certo quello – allo stato inevitabile – della coesistenza parallela dei due "fascicoli", quello cartaceo e quello telematico. Il primo, infatti, resta ancora indispensabile non soltanto per i procedimenti civili incardinati anteriormente al 31/12/2014, per contenere il supporto cartaceo (atti, documenti, verbali, provvedimenti

ecc.) di tutta l'attività espletata prima di detta data, ma anche per i procedimenti civili incardinati successivamente al  
*(continua a pag.6)*

## La responsabilità civile dei magistrati

Evento formativo del 5 giugno 2015

di Simona Guido

Coniugando gli obblighi formativi degli avvocati con la stretta attualità, l'Associazione Forense Lecce ha organizzato - venerdì 5 giugno scorso, presso l'Ecotekne - un convegno di formazione avente ad oggetto la nuova legge sulla responsabilità civile del magistrato, con la partecipazione di relatori di appartenenza all'ordine della magistratura - il dott. Roberto Tanisi Presidente della Corte d'Assise di Lecce e Presidente della sezione di Lecce dell'ANM - ed alla classe forense - l'avv. Luigi Covella -, nonché con la presenza di Bruno Tinti - già procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino oggi avvocato e scrittore e pubblicista di caratura nazionale.



L'ampio rilievo avuto nel dibattito politico e sociale dalla questione relativa alla responsabilità civile dei magistrati ha fatto sì che oltre i profili propriamente tecnici, il dibattito abbia interessato anche e soprattutto (e, per vero, si sia animato con riferimento al) la portata culturale della nuova legge e ai riflessi che la stessa avrà in un settore tanto delicato del vivere sociale, qual è l'amministrazione della giustizia.

In estrema sintesi - e tralasciando gli aspetti più propriamente tecnici -, si sono affrontate quelle che sono le principali novità introdotte dalla legge rispetto al previgente sistema; quindi, da un lato il venir meno del c.d. filtro di ammissibilità della domanda, che dal 1988 (data in cui, a valle di un referendum popolare, è stata introdotta anche in Italia la possibilità di agire in via risarcitoria contro un magistrato che sbaglia) ad oggi ha costituito il vero 'collo di bottiglia' dove si sono infrante la quasi totalità delle domande di risarcimento proposte dai cittadini che si ritenevano lesi dall'esercizio del potere giudiziario (le statistiche parlano di 410 giudizi in 27 anni di vigenza della c.d. legge Vassalli -dal nome del Ministro della Giustizia dell'epoca-, di cui solo 7 sono arrivati ad una sentenza di



condanna); e dall'altro l'introduzione dell'obbligo per lo Stato - condannato per la responsabilità civile di un magistrato - di agire per rivalsa nei confronti del magistrato medesimo (perché, è bene chiarire al lettore che la domanda di risarcimento si propone esclusivamente contro lo Stato non contro il singolo magistrato che ha sbagliato).

Non sono mancati i rilievi di ordine storico e di ordine comparativistico, con l'esame della disciplina vigente negli altri paesi europei, anche in ragione della  
*(continua a pag. 4)*



## Rent to buy

**Contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, ormai noto come “Rent to buy”**

di Franco Perrone

*Premessa* - L'articolo 23 del D.L. 12-09-2014, n. 133 (convertito con la L. 11-11-2014, n. 164, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, ormai noto nella pubblicistica, come “rent to buy”.

Esso consiste in una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. La nuova tipologia contrattuale introdotta con l'articolo 23, chiarisce la relazione illustrativa alla norma in commento, “è a ‘maglie larghe’ per consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti”. Si è cioè inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti. Tale misura, che come chiarito dalla relazione illustrativa, è “volta a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con riferimento a quelle categorie (di soggetti) che hanno maggiori difficoltà ad acquistare in contanti”, trova applicazione con riferimento a tutte le tipologie di immobili e, pertanto, sia per gli immobili strumentali che abitativi. *Inquadramento civilistico.* - L'art. 23, al comma 1, fornisce la nozione del contratto stabilendo che “I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645 - bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.”

a) *Trascrizione.*- La norma richiede, dunque, la trascrizione di detti contratti secondo le regole previste dall'articolo 2645-bis C.C. per i contratti preliminari di compravendita.

Detta norma, infatti, prevede l'obbligo di trascrizione per i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) dell'articolo 2643 c.c., se



risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano se entro un anno dalla data convenuta dalle parti per la conclusione del contratto definitivo e, in ogni caso, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.

Gli effetti della trascrizione del contratto di godimento, con diritto di acquisto hanno, invece, una durata più ampia in quanto l'articolo 23 stabilisce, al comma 3, che il termine triennale di efficacia della trascrizione previsto per il contratto preliminare “è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni”.

Sono, inoltre, estesi ai contratti di godimento in esame gli effetti (di cui all'articolo 2644 del c.c.) della trascrizione prevista per il contratto di locazione ultranovennale (articolo 2643, comma 1, n.8 del c.c.), con l'intento di rendere anche il contratto in questione opponibile a terzi.

b) *Canoni.*- Per quanto attiene ai canoni, le parti contraenti definiscono la quota parte del canone da imputare al corrispettivo della vendita dell'immobile.

In applicazione della previsione recata dal comma 1-bis dell'articolo 23, le parti, inoltre, sono tenute ad indicare nel contratto la quota dei canoni imputata a corrispettivo che deve



essere restituita in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto nei termini convenuti.

c) *Risoluzione.* - Particolare attenzione è posta alla disciplina della risoluzione per inadempimento contrattuale. La norma prevede, infatti, la risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti in misura non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

In caso di risoluzione per *inadempimento del conduttore*, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e fa propri, in via definitiva, e per l'intero i canoni a titolo di indennità, se **(continua a pag.6)**

## Raccogliamo la sfida

*(segue da pag. 1)*

testimonianza di colleghi che hanno partecipato alla nascita di ANF, come Cesare Piazza e Paolo Mirandola, si è proceduto ad analizzare le evoluzioni e i cambiamenti avvenuti in un ventennio dal Congresso di Chianciano: le grandi crisi, i modelli di sviluppo, l'aumento vertiginoso degli iscritti, l'inefficienza della macchina giudiziaria, le riforme che ogni volta ci hanno colto impreparati.

Si è parlato di intercultura e di come si rende necessario aiutare i giovani nell'organizzare il lavoro all'estero; di società tra professionisti e delle nuove forme di associazione, dell'applicazione del Jobs Act agli studi legali; di guardare oltre confine. Grande entusiasmo è venuto dai giovani con cui ho avuto il piacere di condividere la loro esperienza di associazionisti: sono più di 100 iscritti, oltre i 600 associati ad APF Bergamo, rigorosamente under 40, che hanno fondato con proprio statuto una sezione brillante, entusiasmata, partecipativa, sfidando anche loro i problemi dell'avvocatura e proponendo soluzioni e prospettive diverse. Siamo in un turbine, in pieno cambiamento. La crisi della giurisdizione si riflette sui diritti, crea nuove forme di povertà, di incertezza. Il paletto è il non far diventare disponibili i Diritti Indisponibili. Non è opportuno sempre modificare il Codice e le norme che vengono sostituite prima ancora di verificare l'impatto della legislazione precedente. L'attualità è di scordare il passato, di non tornare indietro, di volgere lo sguardo oltre e, al contempo, essere consapevoli di guardare dentro le cose. Cambiare mentalità, vedere la giustizia non come costo ma come risorsa. Questo è il vero cambio di prospettiva, volano di diritti e di economia. Occorrerà che ANF e CNF promuovano un coordinamento affinché le prassi siano univoche e coordinate anche col Ministero, Avvocatura e Magistratura. Basti pensare che ci sono Tribunali ove vogliono solo documentazione col PCT, altri solo il cartaceo, altri ancora PCT e cartaceo. Addirittura anche dal CSM si chiede un ritorno alla tenuta ineludibile del fascicolo cartaceo. Tutto ciò crea confusione e l'avvocatura può e deve dare un apporto migliorativo all'organizzazione contribuendo all'evoluzione nel problem solving, nel management, nel marketing. Deve adeguarsi alla resilienza ossia al cambiamento. Ricerca e innovazione diventino elementi essenziali degli studi, come spinta innovativa. Siamo tantissimi, crediamo nella formazione, nella giovane avvocatura per farla crescere, nelle forme di società di scopo, nelle cooperative, nelle governance di professionisti, utilizzando anche i Fondi Europei che provengono dalla C.E., di cui si parlerà ampiamente al Consiglio Nazionale del 27 Giugno. Una spinta è arrivata da Bergamo, di sollecitazione, stimolo, cultura. Il mondo non è sotto casa.

**RACCOGLIAMO LA SFIDA!!!**

**Ornella Rotino**



### *La responsabilità civile del magistrato*

*(segue da pag. 2)*

forte spinta 'europea' che è alla base delle modifiche alla vecchia disciplina. Né tantomeno sono mancati i confronti con un approfondito dibattito sul nuovo concetto di "travisamento" dei fatti e delle prove, quale presupposto per l'azione di responsabilità del magistrato..

Come era facile prevedere, la differente 'provenienza' dei relatori ha comportato anche una differente valutazione della legge ( inappropriata e, comunque, insufficiente per gli avvocati; lesiva della loro indipendenza per i magistrati), sicché anche nel convegno si sono riproposte le due classiche visioni contrapposte che hanno storicamente condizionato il dibattito in Italia con riferimento alla responsabilità civile del magistrato. Mentre l'"equilibrio" della nuova normativa è stato evidenziato dal sen. Buccarella, presente in aula e invitato al microfono per un estemporaneo intervento sul tema, che ha evidenziato come la legge in questione costituisca la migliore mediazione possibile tra le contrapposte visioni del problema.

Il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'approvazione della nuova legge ha impedito che il dibattito vertesse sull'esame di casi pratici ed orientamenti giurisprudenziali al riguardo; sicché per valutare l'effettiva portata delle modifiche introdotte e, quindi, l'idoneità delle stesse a superare quei rilievi e quelle criticità che da tempo animava nel dibattito pubblico la materia, sarà necessario attendere l'applicazione pratica che della legge daranno le singole corti.

Si dovrà, pertanto, attendere la successiva elaborazione giurisprudenziale; elaborazione che, essendo l'errore giudiziario un vulnus dell'intero Sistema Giustizia, si auspica arrivi il più tardi possibile!

**Simona Guido**

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense  
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 [www.anflecece.it](http://www.anflecece.it) - email: [info@anflecece.it](mailto:info@anflecece.it)

# Le iniziative del I' AFL



ASSOCIAZIONE FORENSE  
LECCE

## L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE

CON IL PATROCINIO DI REGIONE PUGLIA, PROVINCIA DI LECCE,  
UNIONE DEI COMUNI, ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCE,  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

PRESENTA

Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia

**IL PPTR È VIGENTE**

COSA CAMBIA/COSA FARE  
LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE  
I PRIMI ADEMPIMENTI

**Mercoledì 22 aprile 2015, ore 15,30**  
**Lecce - Hotel Tiziano**

Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco".

Ore 15,45 Saluti e introduzione.

Ore 16,00 Le relazioni:

**Arch. Massimo Crusi** - La partecipazione alla formazione del PPTR: l'esperienza degli architetti

**Ing. Daniele De Fabrizio** - La partecipazione alla formazione del PPTR: l'esperienza degli ingegneri

**Ing. Paolo Stefanelli** - Gli adempimenti a carico delle Amministrazioni

**Avv. Pietro Nicolardi** - Principi generali. Le principali novità. Il regime transitorio

Ore 18,00 Dibattito e repliche

Ore 18,30 Chiusura dei lavori.

Posti disponibili: 600

È stato richiesto l'accredito al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce

Per prenotarsi: [www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it) - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente  
Avv. Alberto Sansonetti

Il Segretario  
Avv. Angelo Galante



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
LECCE



ASSOCIAZIONE FORENSE  
LECCE

## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI L'ASSOCIAZIONE FORENSE

PRESENTANO

### IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SECONDO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO: PROFILI GENERALI

**Venerdì 22 maggio 2015, ore 15,30**  
**Centro Congressi Ecotekne Università del Salento**  
**Via provinciale Lecce-Monteroni**

Ore 15,45 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco".

Ore 16,00 Saluti e introduzione.

Ore 16,15 Relazioni:

**Avv. Gianluca Gambogi** - Consigliere Ordine degli Avvocati di Firenze

**Avv. Roberta Altavilla** - Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

**Avv. Sandra Muscogiuri** - Componente Consiglio Distrettuale di disciplina Lecce, Brindisi e Taranto

Ore 18,15 Dibattito e repliche

Ore 19,00 Chiusura dei lavori.

Posti disponibili: 500

È stato richiesto l'accredito al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce

Per prenotarsi: [www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it) - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente del COA  
Avv. Raffaele Fatano

Il Segretario di AFL  
Avv. Angelo Galante



ASSOCIAZIONE FORENSE  
LECCE

## L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE

PRESENTA

### LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

**Venerdì 5 giugno 2015, ore 16,00**  
**Centro Congressi Ecotekne Università del Salento**  
**Via provinciale Lecce-Monteroni**

Ore 15,45 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco".

Ore 16,00 Saluti e introduzione.

Ore 16,15 Relazioni:

**Bruno Tinti** - Avvocato in Roma - Scrittore - già Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

**Roberto Tanisi** - Presidente della Corte d'assise di Lecce.

**Luigi Covella** - Avvocato in Lecce.

Ore 18,30 Dibattito e repliche.

Ore 19,00 Chiusura dei lavori.

Posti disponibili: 600

È stato richiesto l'accredito al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce

Per prenotarsi: [www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it) - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente  
Avv. Alberto Sansonetti

Il Segretario  
Avv. Angelo Galante



ASSOCIAZIONE FORENSE  
LECCE

## L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE

PRESENTA

### LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E GLI AVVOCATI

**Venerdì 12 giugno 2015, ore 16,00**  
**Lecce - Aula Magna Corte d'appello**

Ore 15,45 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco".

Ore 16,00 Saluti e introduzione.

Ore 16,15 Relazioni:

**Prof. Avv. Achille de Nitto** - I giudizi sulle leggi e sulle competenze costituzionali: qualche osservazione.

**Dott. Giovanni Gallo** - Il provvedimento di remissione alla Corte Costituzionale attraverso l'esame di un caso pratico.

**Avv. Adriano Tolomeo** - La tutela cautelare nelle more dell'incidente di costituzionalità: problematiche e tecniche di remissione.

Ore 18,15 Dibattito e repliche

Ore 18,30 Chiusura dei lavori.

Posti disponibili: 250

È stato richiesto l'accredito al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce

Per prenotarsi: [www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it) - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente  
Avv. Alberto Sansonetti

Il Segretario  
Avv. Angelo Galante



## Rent to buy

(segue da pag. 3)

non è stato diversamente convenuto dal contratto.

Qualora la risoluzione sia ascrivibile, invece all'*inadempimento del concedente*, è fatto obbligo allo stesso di restituire quella parte dei canoni imputata a corrispettivo, maggiorata degli interessi legali (articolo 23, comma 5, del decreto).

In sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in

commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni;
- diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;
- imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento.

(ragioni di spazio non hanno consentito l'esposizione della disciplina fiscale relativa; sarà trattata nel prossimo numero).

**Franco Perrone**

## INNOVAZIONE: MEGLIO SPINGERLA CHE SUBIRLA

(segue da pag. 2)

31/12/2014, per i quali, com'è noto, l'obbligatorietà di deposito telematico riguarda solo gli atti delle parti già costituite, e quindi memorie, istanze, difese conclusive ecc., con esclusione degli atti introduttivi. Ed è innegabile come più a lungo resterà necessario mantenere il doppio binario del fascicolo telematico e del fascicolo cartaceo più durerà il disagio corrispondente del



doppio lavoro per tutti gli operatori, nessuno escluso. Per cui sarà complementare che più e prima si ridurrà la componente cartacea, più e prima si libereranno risorse, in termini di tempo, costi e personale, da destinare alla componente telematica.

Allo stato, tuttavia, non è alle viste il varo della obbligatorietà normativa generale di deposito telematico anche per gli atti introduttivi. Ciò però nulla toglie alla possibile iniziativa della singola curia (Tribunale o Corte d'Appello) di chiedere al Ministero della Giustizia, e per esso alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), il decreto di cui

all'art. 35 co. 1 del D.M. 21/02/2011 n. 44 che attivi il c.d. valore legale al deposito telematico anche per gli atti introduttivi. Ed in effetti molti Tribunali (anche minori, come, da ultimo, Lucca) vanno attuando tale prassi, tenuto conto che tale implementazione non necessita, per sé sola, di strutture hardware e software ulteriori e diverse da quelle che già ora gestiscono i depositi obbligatori dei ricorsi monitori e degli atti successivi, mentre, per converso, si realizza l'utilità immediata e correlativa della corrispondente riduzione del cartaceo e dei relativi impieghi di tempo e personale alla sua gestione destinati.

A quando l'avvio di questa iniziativa dal Tribunale (e, magari, anche dalla Corte d'Appello) di Lecce? Non è chi non veda quanto sia più opportuno spingere per quanto possibile l'innovazione invece che subirla attendendo i tempi più lunghi della obbligatorietà nazionale, che inevitabilmente porterà con sé il disagio dell'imposizione di termini-ghigliottina che toglieranno spazio alle libere e ragionate determinazioni e prassi? Gli avvocati, di certo, non si sottrarranno dal fare la loro parte, a partire dalla piena disponibilità a riconvocarsi a breve in sede di Commissione paritetica per la telematica giudiziaria, che tanto proficuamente ha operato per il varo del vigente protocollo PCT, per operare, insieme ai magistrati ed al personale di cancelleria, una prima indagine di fattibilità per Lecce del valore legale del deposito telematico di tutti gli atti, compresi quelli introduttivi.

**Enzo Napolitano**

Seguiteci sul nostro sito  
<http://www.anflecce.it>

